



COPIA

CITTÀ DI ESTE
(Provincia di Padova)

Prot. n. _____

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. DC / 21 / 2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

L'anno 2011 addì 22 del mese di Marzo con inizio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale:

Eseguito l'appello risultano presenti:

PIVA GIANCARLO (Sindaco)
TRIMARCHI ANTONINO (Consigliere)
BALDASSO LORENZO (Consigliere)
CORSINI VINCENZO (Consigliere)
FURLAN NATALINO (Consigliere)
PAJOLA MATTEO (Consigliere)
RENESTO LEONARDO (Consigliere)
RIZZATO ROSA (Consigliere)
CANDEO GAUDENZIO (Consigliere)
GAMBARIN FELICE (Consigliere)
VENCO PAOLO (Consigliere)
CAGNOTTO MARIA LUISA (Consigliere)

e assenti:

MENGOTTO VANNI (Consigliere)
BERNARDONI STEFANO (Consigliere)
SCARINGELLA LUIGI (Consigliere)
FORNASIERO GIANFRANCO (Consigliere)
CORTELAZZO PIERGIORGIO (Consigliere)
GOISIS PAOLA (Consigliere)
GOBBO SERGIO (Consigliere)
LUCCA MAURIZIO (Consigliere)
LAROSA FELICE (Consigliere)

Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla legge, trattandosi di **prima convocazione**, e quindi legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

E' Segretario Comunale verbalizzante il Segretario Generale Dott. Mariano NIEDDU.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri Signori: RENESTO LEONARDO,
VENCO PAOLO.

* * * * *

Sull'argomento relaziona il Sindaco

Premesso che:

- l'art. 119 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, DLgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., prevede che ***“In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”***;
- in particolare l'art. 26 del Codice dei contratti, DLgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., prevede:
 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
- a livello giuridico i contratti di sponsorizzazione trovano il proprio inquadramento nell'articolo 1322 del codice civile sull'assunto che ***“le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”***. Inoltre, in giurisprudenza il contratto di sponsorizzazione viene qualificato come un contratto atipico a prestazioni corrispettive nel quale una parte (detta sponsor) si obbliga ad erogare mezzi economici, al fine di ottenere notorietà pubblica, nei confronti di un altro soggetto (sponsorizzato o *sponsee*), il quale si impegna ad effettuare determinate prestazioni affinché di fatto tale ritorno di immagine possa essere conseguito;
- recentemente, con l'art. 6, comma 9 della Legge 122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, è stato introdotto il generico divieto per gli Enti Locali, dal 1° gennaio 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni.

Considerato che:

- il contratto di sponsorizzazione è un valido strumento che consente la gestione del punto di equilibrio costituito dall'incontro tra l'opportunità per le imprese, di acquisire visibilità a fini promozionali, e la necessità per gli enti pubblici di reperire fondi, per favorire l'implementazione delle politiche locali senza aggravare il peso fiscale sui cittadini/contribuenti;

- il contratto di sponsorizzazione risulta altresì essere uno strumento idoneo per conseguire le pubbliche finalità del Comune di Este, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) per ogni specifico intervento, devono essere escluse forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata e devono risultare effettivi risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti necessari per l'attuazione del medesimo intervento se attuato su esclusiva iniziativa dell'ente;
 - b) non deve essere alterato il ruolo di neutralità e imparzialità che contraddistingue l'azione della Pubblica Amministrazione;
 - c) deve essere sempre garantito il rispetto delle diverse norme vigenti in materia.

Successivamente, terminata la relazione, il Presidente apre la discussione sull'argomento posto all'o.d.g.

Intervengono nella discussione i Consiglieri Rosa Rizzato, Matteo Pajola, il Sindaco, i Consiglieri Renesto Leonardo e Felice Gambarin.

Terminata la discussione, il Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto, ma nessun Consigliere interviene.

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta, si pone ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal Presidente: PRESENTI e VOTANTI N. 12 – VOTI FAVOREVOLI N. 12 – UNANIMITA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di “regolamento sulle sponsorizzazioni” sopra citato, formato da 24 articoli, allegata al presente testo, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici ai sensi dell'art.49 D.Lgs.18.08.2000, n267 e s.m.i.

Dato atto che sulla deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati.

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa specificato, il “regolamento sulle sponsorizzazioni”, costituito da n. 24 articoli, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato sub A);
- di demandare alla giunta comunale la predisposizione ed approvazione del/i contratto/i di sponsorizzazione tipo, nel rispetto di quanto in premessa considerato e quanto previsto dal regolamento;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale, così come non li dovranno comportare i successivi provvedimenti per la definizione ed implementazione di ogni specifico contratto di sponsorizzazione.

con separata votazione palese ai sensi dell'art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delibera l'immediata esecutività del presente provvedimento con VOTI FAVOREVOLI N. 12 – UNANIMITA'.

PUNTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI.

PRESIDENTE

Prego, Signor Sindaco.

SINDACO

Questo è un provvedimento molto interessante perché affronta un tema che si sta profilando anche all'interno della nostra Amministrazione, che è quello che proviene dal privato la disponibilità a realizzare opere pubbliche, cioè al di fuori dell'obbligo alla realizzazione di opere pubbliche, come potrebbe essere una convenzione urbanistica, dove ovviamente chi realizza le infrastrutture le realizza in quanto beneficiario di questa convenzione perché c'è stata una realizzazione residenziale, o direzionale o commerciale, in questo caso si tratta proprio di privati che per dare visibilità alla propria attività si rendono disponibili a realizzare servizi od opere pubbliche. Di esempi ce ne sono diversi anche attorno a noi, insomma: dall'azienda che sfalcia l'erba su una rotatoria e quindi ha l'evidenza del proprio logo all'interno di questa rotatoria, dall'azienda che vuole realizzare un monumento o dall'azienda che vuole realizzare una infrastruttura che va a beneficio della comunità, una rotatoria, un marciapiede, un tratto stradale. Siccome ci sono state delle richieste anche alla nostra Amministrazione di questo tipo e non eravamo assistiti da un documento regolamentare che ci consentisse anche di discriminare se per esempio su una unica opera ci sono più ditte che sono interessate a realizzare l'opera stessa, oppure quando si può dire di no o dire di sì ad una richiesta che viene da parte di un privato. In questo modo, se non avessimo questo Regolamento, il tutto sarebbe assolutamente discrezionale.

Quindi il Regolamento che abbiamo costruito e che è abbastanza, direi, assolutamente completo e che va ad affrontare i diversi casi di opera o di fornitura di beni e servizi prevede anche una differenziazione del valore economico della sponsorizzazione e rispetto a questo valore economico definisce anche delle procedure, che sono procedure aperte o ristrette a seconda appunto dell'importo del valore economico dei lavori che sono oggetto della sponsorizzazione. L'Art. 6, appunto, definisce come si procede alla scelta dello sponsor: fino a 20.000 euro Iva esclusa per quanto riguarda la fornitura di beni e servizi c'è l'affidamento diretto, fino a 100.000 euro Iva esclusa per i lavori pubblici c'è l'affidamento diretto, invece superata la soglia dei 20.000 euro per la fornitura di beni e servizi o di 100.000 euro per lavori pubblici c'è una procedura negoziata secondo le indicazioni dell'Art. 9, in quanto viene prevista una gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico, in maniera tale che tutti siano a conoscenza della possibilità di realizzare l'opera che viene messa in discussione.

Un altro elemento importante è che in ogni caso quando si tratta di sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica o culturale occorre ovviamente ottenere tutti i pareri delle sovrintendenze interessate, tra l'altro il comma 5 dell'Art. 12 dice "I contratti di sponsorizzazioni inerenti i beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere il nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il caratteristiche artistico o storico, l'aspetto ed il decoro del bene", in maniera tale che non ci siano interventi pacchiani per mettere in evidenza la disponibilità e la magnanimità dello sponsor. Mi pare che da questo punto di vista dotarci di questo Regolamento è anche metterci un po' in linea con le indicazioni normative, teniamo conto che nella Legge 28 gennaio 2009 N. 2 si prevede anche la possibilità, per le aziende che procedono alle sponsorizzazioni, di detrarre fino al 36% dell'importo le spese sostenute e quindi in qualche maniera incentivano anche questa attività di sponsorizzazione.

Sono a disposizione se c'è necessità di ulteriori approfondimenti, ringraziando anche la Presidente della Prima Commissione Rosa Rizzato che, appunto, ha dato modo anche di approfondire in Commissione il testo della delibera stessa.

CONSIGLIERA RIZZATO

Chiederei di intervenire solo brevemente, aggiungendo che in occasione della Commissione di martedì 15 marzo abbiamo anche cercato di leggerlo attentamente e di fare delle osservazioni, di capire un po' meglio come si sviluppi questo contratto, che magari si conosceva già, perché praticato nell'ambito sportivo e quindi questa idea di favorire invece qui l'innovazione dell'organizzazione amministrativa anche realizzando magari maggiori economie, cosa che non guasta pensando anche alla futura Amministrazione, che grandi risorse economiche non avrà, però ci si è preoccupati per esempio e

credo sia stata poi stampata definitivamente anche la bozza della delibera con le osservazioni che sono emerse all'interno della Commissione, per cui si è detto: all'Art. 15 "Verifiche e controlli" comma 1, verifiche proprio per accertare la correttezza degli adempimenti, verifiche fatte periodicamente da parte del servizio competente e nell'Art. 17 punto 5, dove si diceva e abbiamo considerato anche questo aspetto e questo passaggio normativo in maniera molto attenta, perché si diceva che l'Amministrazione Comunale con adeguata motivazione può rifiutare sponsorizzazioni che, pure non rientrando tra i casi previsti nei precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità e con il pubblico interesse, cioè ciò che a noi restava come elemento prioritario era l'interesse pubblico e non solo riuscire a fare poi belle cose e grandi cose, perché nei cinque anni del mandato poi dobbiamo anche cercare di produrre qualcosa per acquisire consenso politico, assolutamente no, l'interesse invece pubblico. Grazie.

PRESIDENTE

Consigliere Pajola, prego.

CONSIGLIERE PAJOLA

Due chiarimenti, è molto positiva l'approvazione di questo Regolamento. In caso di sponsorizzazione per una opera pubblica poi qual è la procedura di approvazione del progetto? La prima cosa che vorrei chiedere. Secondo, questa è una domanda magari un po' difficile, casomai il Sindaco mi risponderà successivamente, nel prossimo mandato: nel momento in cui il Comune accetta questa sponsorizzazione che tipo di obbligazione nasce per chi l'ha proposta? Nel senso in quel caso il privato poi è obbligato a farla? Presumo di no e se magari ha un dissesto finanziario nel durante chi la finisce poi l'opera? Chiaramente ci sarà il buonsenso del padre di famiglia poi a supplire a queste problematiche, però insomma...

SINDACO

Parto da questa ultima richiesta, si tratta di un contratto di sponsorizzazione, quindi il contratto è un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte, che è l'Amministrazione Comunale, garantisce ad un terzo sponsor la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi il nome, il logo etc. e quindi l'inquadramento è un inquadramento da Codice Civile, che è il 1322 del Codice Civile in cui le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, per cui lo sponsor è legato da un contratto nel momento in cui accetta di firmare, quindi non è che può tirarsi indietro ad un certo punto e lasciare l'opera a metà, perché su questo quindi ci sarà anche una richiesta di garanzia e di fidejussione.

Per le sponsorizzazioni come si procede? Il progetto deve essere ovviamente approvato dagli uffici comunali, tra l'altro il Responsabile del Procedimento deve attestare la convenienza per l'Amministrazione Comunale, in ogni caso in ogni opera ed in ogni servizio deve essere attestata la convenienza per l'Amministrazione Comunale. Negli altri casi va approvato il progetto da parte dell'Amministrazione, si tratta di un progetto di opera pubblica, deve avere tutti i pareri conformi come i progetti di opera pubblica e approvato dall'Amministrazione, se si tratta di un progetto che deve passare in Giunta deve essere approvato in Giunta e ovviamente dai dirigenti validato.

PRESIDENTE

Consigliere Renesto, prego.

CONSIGLIERE RENESTO

Siccome il collega Gambarin deve arrivare a mezzanotte faccio un brevissimo intervento. Siccome un po' di sponsorizzazioni quando ero nell'ambiente sportivo me ne intendo, intanto mi sembra una idea buonissima, anche prima si poteva mettere in cantiere, in molti Comuni hanno comunque quello che si definisce il ruolo del "ricercatore di risorse" per l'Amministrazione, mettere in piedi la possibilità che uno sponsor privato possa aiutare alla realizzazione di una opera è già un buon passo in avanti ma sarà fondamentale identificare la persona che rende appetibile allo sponsor la cosa, che commercialmente – perdonatemi il termine – vende il prodotto allo sponsor, perché altrimenti se non è formulato bene il pacchetto e la convenienza a livello di immagine, a livello di ritorno o - chiamiamolo così - di pubblicità buona per una azienda saranno pochi lusingati da questa cosa e quindi sarà fondamentale che all'interno dell'Amministrazione ci sia una persona proprio incaricata di promuovere queste cose e poi una piccola parentesi: trovo abbastanza assurdo che da un punto di vista fiscale una azienda che mi

dà 100.000 euro si scarica dal bilancio come spese 36.000 euro, è una follia, voglio dire in tempi questi in cui gli utili delle aziende non sono una grandissima cosa l'incentivazione fiscale per questo tipo di operazione non è estremamente allettante e quindi deve essere molto allettante la promozione dell'evento, se uno spende 100.000 euro di fornitura di un macchinario se li scarica tutti e questo è uno dei controsensi della fiscalità italiana. Grazie.

PRESIDENTE

Consigliere Gambarin, prego.

CONSIGLIERE GAMBARIN

Questo Regolamento sulle sponsorizzazioni: in tutte le grandi città vengono sponsorizzati da industrie monumenti tra i più celebri, adesso qui ad Este ahimè non possediamo il Colosseo od altri edifici di grande rilevanza storico – artistica, perché in quei posti a Roma od anche a Venezia a Palazzo Ducale hanno suscitato molto perplessità, perché venivano affisse delle immagini che non erano consone non solo per l'edificio, magari in una chiesa venivano messi dei manifesti enormi che reclamizzavano un qualcosa che era blasfemo secondo il luogo deputato invece ad altra funzione e credo siano anche stati tolti, credo proprio a San Moisè davanti alla stazione, lì c'era un grande manifesto che sponsorizzava oggetti d'uso comune, chiamiamoli così o sennò per esempio una multinazionale americana che aveva riempito con la Coca Cola Palazzo Ducale e questi interventi hanno suscitato molte critiche da parte del mondo ufficiale, della storia dell'arte e dei beni culturali. Ora dico bene per il Regolamento, adesso ben vengano gli sponsorizzatori, perché poi bisogna anche trovare chi voglia sponsorizzare un qualcosa che sia anche appetibile per queste ditte, adesso potrei anche chiedere se ad Este c'è mai stata una operazione di questo tipo, vale a dire si sia presentato qualche sponsor che volesse ridipingere o mettere in restauro per esempio la torre della porta vecchia o una parte delle mura del castello o il mastio, adesso non so, per esempio il Duomo di Este avrà bisogno di mettere in restauro od in sicurezza il tetto, la facciata o per esempio una parte della Chiesa degli Zoccoli che – da quello che si è sentito – dovrà essere restaurata? Lì non si è andati alla ricerca di qualcuno, di qualche sponsors, il Della Valle di turno che potesse mettere a disposizione o sostenere e finanziare una parte di questi restauri? Perché adesso per la Chiesa degli Zoccoli o altri edifici di Este come i Battuti la spesa è tutta a carico dell'Amministrazione o dell'intervento che potrà fare lo Stato su questo bene, quindi chiedo se prima di avviare magari a questi lavori non si potesse sentire – dicevo – il Della Valle di turno che è magari un industriale della zona, della provincia che fosse interessato qualora partissero questi lavori, che per noi sono intesi dei lavori anche molto importanti, potesse in qualche modo intervenire, sponsorizzare. Ho finito, grazie.

PRESIDENTE

Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto porrei in votazione il punto N. 13 "Regolamento sponsorizzazioni": chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: approvato all'unanimità dei presenti.

Pongo in votazione l'immediata esecutività della delibera: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: approvato all'unanimità dei presenti.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Furlan Natalino

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Mariano Nieddu

QUESTA DELIBERAZIONE

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 08.04.2011 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Messo Comunale
f.to GATTOLIN NICODEMO

su conforme attestazione del Messo Comunale
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Carlo Cinotti

Addi, 08.04.2011

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA in data

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Addi, _____

COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N DC / 21 / 2011 in data
22-03-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Visto l'art. 49 della D.LGS 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art.17 - commi 85-86 - della Legge 15.5.1997 n.127.

Esaminata la delibera di Consiglio Comunale relativa all'oggetto di cui sopra.

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Este lì, 16-03-2011

IL DIRIGENTE
f.to PICELLO ROBERTO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO

Si attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si certifica inoltre l'effettivo svolgimento della istruttoria contabile, avendo accertata la regolarità dell'impegno e dell'imputazione ai sensi degli artt.3 e 27 del D.Lgs. n.77/1995 e dell'art.6 del regolamento di Contabilità.

Si esprime, pertanto, parere favorevole ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Este lì,

IL RESPONSABILE
f.to